

Disegno di legge n. 675 del 15.10.07 (cofirmatario)

Norme per il diritto al voto dei cittadini extracomunitari

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge estende il diritto di voto per le elezioni amministrative e regionali agli extracomunitari con residenza in Sicilia anche se non in possesso di cittadinanza.

L'articolo 1 estende il diritto di voto per le elezioni amministrative agli immigrati in possesso di permesso di soggiorno e con residenza in un comune siciliano da almeno tre anni.

L'articolo 2 estende agli immigrati con i suddetti requisiti il diritto di voto per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. In conformità con il capitolo C' della Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio 1992 sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, sono ammessi all'elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative per il rinnovo dei sindaci, dei consigli comunali circoscrizionali regolate ai sensi della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni e per il rinnovo dei presidenti e consigli delle province regionali ai sensi della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 e successive modificazioni, coloro che in possesso della maggiore età, risiedono nel territorio siciliano da almeno tre anni e sono in possesso del regolare permesso di soggiorno anche se non in possesso di cittadinanza in uno dei paesi dell'Unione europea.

Art. 2.

1. Sono ammessi al voto per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione coloro che, in possesso della maggiore età, risiedono nel territorio siciliano da almeno tre anni e sono in possesso del regolare permesso di soggiorno anche se non in possesso di cittadinanza in uno dei paesi dell'Unione europea.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore

il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.